

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 81 in data 03.11.2014

Affidamento in concessione servizi cimiteriali ai sensi art. 30 D. Lgs. n. 163/2006. Relazione ai sensi art. 34 comma 20 D. L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.

Da molti anni lo svolgimento dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale è affidato in concessione a operatori economici privati. Alla scadenza del vigente contratto emerge la necessità di definire le modalità di svolgimento del servizio di cui trattasi per le prossime annualità.

In proposito si richiama l'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, il quale stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Pur in presenza di un servizio i cui contenuti e valori economici risultano di contenuto molto modesto, si rende necessario tuttavia procedere nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che disciplina la fornitura di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I servizi oggetto dell'affidamento risultano essere i seguenti:

- inumazioni e tumulazioni
- esumazioni ed estumulazioni
- traslazione salme e resti mortali
- operazioni conseguenti a rottura casse
- raccolta e conferimento in appositi contenitori dei rifiuti cimiteriali prodotti dalla propria attività secondo le prescrizioni e le norme vigenti in materia;
- tenuta dei registri previsti dal 2° comma dell'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 15.07.2003, n. 254

Il valore dei servizi oggetto di concessione è quantificabile in via presunta e rapportata al periodo di validità, in euro 11.000,00 (determinato in base alla media delle risultanze delle operazioni cimiteriali effettuate nel biennio 2012/2013).

Il Comune di Biandrate non dispone di personale proprio dipendente, né a tempo pieno né a tempo parziale. L'assenza totale di personale addetto all'area tecnico manutentiva impedisce una gestione in amministrazione diretta dei servizi cimiteriali. Per garantire le attività di manutenzione e di gestione dei beni rientranti nel demanio e nel patrimonio comunale il comune si avvale di soggetti esterni attraverso contratti di appalto.

I servizi cimiteriali come sopra individuati, data la loro indispensabilità, necessitano di assolute garanzie di intervento in termini certi e rigorosamente stabiliti dalle norme igienico sanitarie (– RD 1265/1934 e DPR n. 285/1990). Sussiste pertanto la assoluta necessità di una organizzazione stabile a cui fare riferimento per lo svolgimento dei servizi cimiteriali, in grado di garantire gli interventi con la più totale tempestività.

Pare opportuno che per gli interventi che rientrano nella sfera dei servizi cimiteriali si renda opportuno, in quanto più efficace ed efficiente, individuare un unico soggetto al quale attribuire in esclusiva la gestione del servizio pubblico locale di cui trattasi, estromettendolo dal libero mercato, al fine altresì di evitare che il cimitero comunale si trasformi in un incontrollabile proliferale di soggetti che effettuano lavori cimiteriali e che si renda quanto mai difficile controllare che le attività cimiteriali si svolgano nel rispetto dei principi normativi e regolamentari previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Inoltre non è da escludere che i costi dei servizi a carico degli utenti

acquistino valori molto differenziati da parte dei diversi operatori economici, con una tendenza opposta a quanto dovrebbe avvenire in regime di libero mercato, portata quindi ad accrescersi anziché ridursi, facendo leva sul delicato e particolare momento che vivono gli utenti nel momento della perdita di un loro caro.

La individuazione di un unico operatore economico al quale affidare i servizi cimiteriali, sottraendoli al libero mercato, permette inoltre al comune di individuare in quello stesso operatore economico:

- il responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 15.7.2003 n. 254 e del vigente regolamento di polizia mortuaria.
- il tenutario dei registri relativi alle operazioni cimiteriali previste dagli art. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90.

Le attività sopra individuate vengono pertanto svolte senza alcun costo aggiuntivo per il comune, rilevando in proposito un ulteriore aspetto positivo a favore della soluzione individuata che, in presenza di libero mercato, comporterebbe una gestione onerosa a carico diretto del comune.

Come già evidenziato in precedenza infatti, non avendo il comune personale alle proprie dipendenze, non è nella condizione di espletare direttamente i compiti e le attribuzioni sopra richiamate. E' evidente che tali adempimenti, in un sistema di mercato libero, non potrebbe trovare soluzioni adeguate, ma creerebbe una situazione di totale confusione e ingestibilità degli adempimenti.

La gestione del servizio con le modalità della concessione costituiscono inoltre idonea soluzione per ovviare alla inadeguatezza della struttura organizzativa del comune, che viene di fatto estraniata da ogni tipo di competenze di natura amministrativa e contabile per la gestione dei servizi cimiteriali.

Non si prevedono compensazioni a favore del concessionario.

Si rileva infine che, nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali svolga anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria prevista dall'art. 8 della legge 10.10.1990 n. 287, richiamata dalla L.R. 3.8.2011 n. 15 e dal regolamento regionale 8.8.2012 n. 7/R.